

**PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO NOTTURNO DI SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI (SCENOGRAFIE) PER L’ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2019 PRESSO L’ANFITEATRO ROMANO, DAL 21/06/2019 al 20/09/2019” - CIG: 7892372F65**

N.	DOMANDA
1	si richiede chiarimento circa i bilici richiesti e i semirimorchi: dovranno essere disponibili per tutta la durata dell'appalto ?
2	Relativamente al requisito di capacità economico finanziario: l'attestazione di referenza bancaria deve essere generica o deve indicare importi ?
3	Circa il personale tecnico da assumere (indicato nel punto A) relativo all'offerta Tecnica) si ha un numero indicativo del personale disponibile ?
4	si richiede chiarimento circa i bilici -semirimorchi possono entrare in arena ?
5	si richiede quanto sotto indicato: Nel disciplinare di gara di FAV relativo al Servizio di Smontaggi Notturni 2019 è richiesta originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (il triennio di riferimento è 2015-2016-2017)

RISPOSTA
Si conferma che i mezzi di trasporto indicati nel Capitolato dovranno essere nella disponibilità dell'appaltatore per tutta la durata dell'appalto.
Come espressamente indicato all'art. 15 lettera F) del Disciplinare di gara è richiesta "documentazione rilasciata da almeno due istituti bancari o altro soggetto abilitato (di data non anteriore a tre mesi) che attesti l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente, <u>in relazione all'ammontare complessivo dell'appalto</u> ", avendo il citato requisito la funzione di comprovare la solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa in relazione all'entità e alla natura dell'appalto in questione.
Non si ha, allo stato attuale, un numero indicativo del personale che potrebbe essere oggetto di assunzione. Peraltro la disponibilità in capo all'offerente è valutata ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica (in misura proporzionale all'entità del personale che ciascun concorrente eventualmente dichiara di poter assorbire) e non quale requisito di ammissibilità dell'offerta. Si precisa, altresì, coerentemente con quanto previsto dalla clausola sociale di cui all'art. 21 del Disciplinare e all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, che non sussiste alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (Cons. St., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255) o dall'amministrazione committente. Conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente o del Committente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, e ciò anche laddove tale obbligo sia previsto dalla contrattazione collettiva. Ne deriva che la clausola sociale non può comportare l'automatica applicazione al personale eventualmente riassorbito del CCNL già applicato dal gestore uscente dovendo tale opzione essere oggetto di esame da parte dell'appaltatore subentrante, il quale ne valuta la compatibilità con le proprie strategie aziendali nell'ambito dell'esercizio della propria libertà d'iniziativa economica
Si conferma che i bilici possono raggiungere il vallo dell'Arena accedendo da Piazza Bra
Il Triennio di riferimento relativo al possesso dei requisiti di capacità tecnica/professionale è il 2016-2017-2018. Al punto 7.2 pag. 6 del Disciplinare di gara è presente un mero refuso. Si conferma, pertanto, che il periodo di riferimento corretto (come indicato a pag. 5 dello stesso Disciplinare) è il triennio 2016-2017-2018. IL PRESENTE CHIARIMENTO COSTITUISCE RETTIFICA A QUANTO INDICATO A PAG. 6 DEL DISCIPLINARE.

Verona lì, 08.05.2019

IL RUP  
Ing. Michele Olcese